



UNINDUSTRIA CALABRIA

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI
CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO CALABRIA, VIBO VALENTIA

UNINDUSTRIA CALABRIA

STATUTO

Dicembre 2014

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

- Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2 - Scopi

TITOLO II - SOCI

- Art. 3 - Perimetro della rappresentanza
- Art. 4 - Ammissione e durata
- Art. 5 - Diritti dei Soci
- Art. 6 - Obblighi dei Soci
- Art. 7 - Contributi associativi
- Art. 8 - Sanzioni
- Art. 9 - Risoluzione del rapporto associativo

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

- Art. 10 - Organi e Componenti associative
- Art. 11 - Disposizioni generali sulle cariche - votazioni - candidature

CAPO A - ORGANI DELL'UNIONE

- Art. 12 - Assemblea Generale
- Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale
- Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale
- Art. 15 - Consiglio Generale
- Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale
- Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale
- Art. 18 - Consiglio di Presidenza
- Art. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza
- Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza
- Art. 21 - Presidente
- Art. 22 - Vice Presidenti
- Art. 23 - Comitati tecnici
- Art. 24 - Commissione di designazione
- Art. 25 - Proviviri
- Art. 26 - Collegio dei Revisori contabili
- Art. 27 - Board dei Direttori

CAPO B - COMPONENTI ASSOCIATIVE

- Art. 28 - Comitato per la Piccola Industria
- Art. 29 - Gruppo Giovani Imprenditori
- Art. 30 - Sezioni di categoria
- Art. 31 - Raggruppamenti di imprese

CAPO C - ORGANI TERRITORIALI

- Art. 32 - Articolazioni territoriali
- Art. 33 - Assemblee territoriali
- Art. 34 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni delle Assemblee territoriali
- Art. 35 - Attribuzioni delle Assemblee territoriali
- Art. 36 - Consigli Direttivi territoriali
- Art. 37 - Riunioni e deliberazioni dei Consigli Direttivi territoriali
- Art. 38 - Attribuzioni dei Consigli Direttivi territoriali
- Art. 39 - Presidenti territoriali
- Art. 40 - Vice Presidenti territoriali
- Art. 41 - Commissioni di designazione territoriali
- Art. 42 - Direttori territoriali

TITOLO IV - PATRIMONIO E STRUMENTI CONTABILI

- Art. 43 - Fondo comune
- Art. 44 - Esercizio sociale e Bilanci

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

- Art. 45 - Modificazioni statutarie
- Art. 46 - Scioglimento di Unindustria Calabria

NORME GENERALI E REGIME TRANSITORIO

- Art. 47 - Norme generali
- Art. 48 - Regime transitorio
- Art. 49 - Attribuzione dei voti

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con durata illimitata la "Unione degli Industriali e delle Imprese di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia", che in appresso, per brevità verrà chiamata "Unione" e che, in linea con le disposizioni confederali, assume la denominazione di "Unindustria Calabria - Unione degli Industriali e delle Imprese delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia", con acronimo "Unindustria Calabria".

Unindustria Calabria aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi abbinandoli alla propria denominazione, assumendo così il ruolo di componente territoriale a perimetro regionale del sistema della rappresentanza delle imprese produttrici di beni e servizi, per come definito dallo Statuto di Confindustria, ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per se stessa e per i propri Soci.

Unindustria Calabria adotta il Codice Etico Confederale e la Carta dei Valori Associativi, riportati in allegato al presente Statuto e costituenti parte integrante del medesimo, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla loro osservanza.

Unindustria Calabria ha sede a Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia presso le corrispondenti articolazioni territoriali aderenti a Confindustria ed elegge come sede legale quella di Catanzaro. Tutte le articolazioni citate svolgono autonoma attività operativa e di rappresentanza nei rispettivi ambiti territoriali.

Le articolazioni territoriali assumono le seguenti denominazioni: Confindustria Catanzaro - sede territoriale di Unindustria Calabria, Confindustria Cosenza - sede territoriale di Unindustria Calabria, Confindustria Crotona - sede territoriale di Unindustria Calabria, Confindustria Reggio Calabria - sede territoriale di Unindustria Calabria, Confindustria Vibo Valentia - sede territoriale di Unindustria Calabria.

L'Unione può istituire uffici periferici in altre aree o località del territorio, stabilendone compiti e funzioni.

Art. 2 - Scopi

Unindustria Calabria ha per scopi:

- a. rappresentare e tutelare le Imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale nella evoluzione culturale, economica e produttiva, nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali a livello regionale, provinciale e comunale;
- b. promuovere nella società e presso gli imprenditori, coscienza dei valori sociali e civili e comportamenti propri dell'imprenditoria nel contesto di una libera società in sviluppo;
- c. favorire lo sviluppo delle attività imprenditoriali sull'intero territorio regionale di propria competenza, anche ricercando forme di collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni economiche, politiche e sociali al fine di perseguire in comune più vaste finalità di progresso;
- d. dare rilevanza pubblica alla propria posizione in merito ai problemi che direttamente ed indirettamente interessano le imprese associate e favorire l'informazione, la conoscenza e la cultura come strumento di progresso.

L'Unione, nel rispetto del ruolo e delle prestazioni ad essa attribuite nell'ambito del Sistema confederale, assolve alle seguenti funzioni:

1. assistere e tutelare le attività delle Imprese aderenti sul piano economico e sindacale ed in ogni settore di interesse, anche stipulando, nei limiti delle sue competenze, accordi di carattere generale;
2. assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà fra gli imprenditori e di intensificare la collaborazione fra i Soci;
3. provvedere alla informazione ed alla consulenza degli associati relativamente ai problemi generali e speciali della imprenditorialità, delle industrie e predisporre servizi sulla base delle esigenze emergenti;
4. provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta, promuovendo altresì la nomina ove tale rappresentanza sia ritenuta necessaria o utile;
5. organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su problemi di interesse generale.

Per raggiungere le finalità di cui sopra, l'Unione può dar vita, partecipare o contribuire ad associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o società e, in generale, ad organismi regolati dal codice civile o da altre disposizioni di legge.

TITOLO II - SOCI

Art. 3 - Perimetro della rappresentanza

Possono aderire ad Unindustria Calabria tramite le Articolazioni territoriali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia:

- a) in qualità di Soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi, le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con un'organizzazione complessa che:
 1. dispongano di una Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria;
 2. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
 3. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
 4. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza, attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamento derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
 5. dispongano di un'adeguata struttura organizzativa ed evidenzino un sufficiente potenziale di crescita;
 6. abbiano sede legale nell'ambito del territorio delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria o Vibo Valentia. Se con sede legale diversa, occorre che abbiano in uno nei territori sopra individuati, propri stabilimenti, cantieri, unità locali e/o attività sussidiarie di filiale, deposito o di qualsiasi altro tipo, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale;
 7. le imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;
- b) in qualità di soci ordinari di territorio, con pieni doveri ma diritti di elettorato attivo e passivo delimitati secondo le previsioni delle direttive confederali per le componenti di sistema, le

- imprese di cui alla lettera a) del presente articolo che non abbiano una corrispondente Associazione nazionale aderente a Confindustria;
- c) in qualità di Soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri, le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b).

Le Imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate in qualità di Socio ordinario di territorio o Socio aggregato.

Tutti i Soci, per come sopra definiti, vengono iscritti attraverso le articolazioni territoriali nel Registro delle Imprese tenuto dall'Unione e nell'analogo Registro nazionale tenuto da Confindustria, il quale certifica ufficialmente, e ad ogni effetto organizzativo, l'appartenenza dell'impresa al Sistema Associativo Confederale.

Art. 4 - Ammissione e durata

La domanda di ammissione a Socio, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa e deve contenere la dichiarazione di accettazione delle norme del presente Statuto, del Codice Etico Confederale e della Carta dei Valori associativi, di impegnarsi al pagamento dei contributi che verranno deliberati a norma dello stesso Statuto, di osservare la disciplina sociale, nonché tutte quelle disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli Organi associativi.

Nella domanda di ammissione l'impresa richiedente deve inoltre indicare le persone dei propri rappresentanti nel rapporto con l'Unione la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione di stabilimenti, uffici e pertinenze, il numero dei dipendenti e, a seconda della propria particolare attività, fornire tutte le ulteriori indicazioni stabilite dagli Organi competenti.

Su proposta dell'articolazione territoriale di riferimento, il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza qualificata circa l'accoglimento delle domande di ammissione. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

Il rapporto associativo decorre dalla data di comunicazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1° gennaio, di anno in anno, salvo non intervenga atto formale di dimissioni, da effettuare con lettera raccomandata entro e non oltre il 30 giugno per l'interruzione del rapporto associativo relativo all'anno successivo.

Il mutamento della forma giuridica, della ragione sociale e della proprietà dell'impresa associata non determina la cessazione del vincolo di adesione.

Art. 5 - Diritti dei Soci

I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Unione e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confederale.

I Soci ordinari di territorio hanno diritti di elettorato attivo e passivo delimitati secondo le direttive confederali per le componenti di sistema.

I Soci aggregati hanno limitati e specifici diritti per come disciplinato dalle direttive confederali. Restano, invece, escluse tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell'Unione.

I Soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento, elettorato attivo e passivo negli Organi associativi e nelle Sezioni, purché in regola con gli obblighi di Statuto secondo le modalità previste dallo stesso.

Ai Soci dimissionari è inibito il diritto di elettorato passivo.

Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Unione ed al Sistema di Confindustria, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dalla specifica disciplina.

Art. 6 - Obblighi dei Soci

L'adesione all'Associazione in qualità di Socio comporta l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) osservanza delle norme di cui al presente Statuto, delle disposizioni regolamentari ed attuative del medesimo, del Codice Etico Confederale, della Carta dei Valori Associativi e dei regolamenti confederali;
- b) osservanza delle deliberazioni e delle direttive impartite dagli Organi associativi;
- c) rispetto dei principi etici, morali e deontologici conformi con l'appartenenza al Sistema Confederale;
- d) divieto di tenere comportamenti o porre in essere azioni dannose o lesive dell'interesse, dell'immagine e del prestigio della stessa Unione e delle categorie da essa rappresentate.

In particolare, ogni Socio deve:

1. adempiere puntualmente agli obblighi contributivi, secondo le modalità e i termini stabiliti dagli Organi associativi competenti, dalla delibera contributiva e dai regolamenti in materia;
2. partecipare attivamente alla vita associativa;
3. applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'Unione o dalle altre componenti del Sistema Confederale;
4. non appartenere contemporaneamente ad altre associazioni aderenti ad organizzazioni diverse da Confindustria e costituite per analoghi scopi, fatta eccezione per i Soci aggregati;
5. fornire all'Unione, nei modi e nei tempi richiesti, dati, informazioni o documentazione necessari ai fini della corretta gestione del rapporto associativo e dell'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili ai fini del perseguimento degli scopi associativi sanciti dallo Statuto.

Nel caso di imprese multilocalizzate o facenti parte di un medesimo "gruppo imprenditoriale" che siano in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dal presente Statuto, sussiste l'obbligo di aderire all'Unione attraverso tutte le articolazioni presenti nell'ambito del territorio di competenza.

Art. 7 - Contributi associativi

I Soci sono tenuti a corrispondere all'Unione, attraverso le articolazioni territoriali di riferimento, una quota fissa da versare all'atto dell'iscrizione ed un contributo annuale, con previsione di un importo minimo, determinato dal Consiglio di Presidenza, approvato dal Consiglio Generale e deliberato dall'Assemblea.

Per i Soci che aderiscono in corso d'anno il contributo viene determinato secondo i mesi di effettiva adesione.

I contributi associativi riscossi dall'Unione, a norma del comma precedente, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Eventuali modalità contributive differenti sono definite all'atto della adesione all'Unione nel rispetto di quanto previsto da delibera contributiva, regolamento e/o convenzione.

Art. 8 - Sanzioni

I Soci e/o i loro rappresentanti che si rendano inadempienti rispetto agli obblighi che derivano dal presente Statuto, dalle disposizioni regolamentari ed attuative dello stesso, dal Codice Etico Confederale, dalla Carta dei Valori associativi e dalle deliberazioni degli Organi associativi sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Unione comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione temporanea del diritto a ricevere le prestazioni istituzionali e i servizi associativi erogati dall'Unione e dal Sistema Confederale;
- c) sospensione temporanea del diritto di partecipare alle Assemblee, alle riunioni degli altri Organi associativi eventualmente partecipati e all'attività associativa;
- d) sospensione temporanea dall'elettorato attivo e passivo;
- e) sospensione o decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi associativi interni o esterni all'Unione;
- f) espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice Etico Confederale e dalle delibere collegate e conseguente risoluzione del rapporto associativo.

Le sanzioni verranno deliberate dal Consiglio Generale, singolarmente o anche cumulativamente, in relazione alla gravità dell'inadempienza, su indicazione dell'articolazione territoriale di riferimento.

Il mancato versamento dei contributi associativi sospende l'esercizio dei diritti, ma non esime l'impresa morosa dall'obbligo di corrispondere i contributi dovuti, dando facoltà all'Unione di agire secondo legge per il loro recupero.

Le spese sostenute per il recupero delle quote scadute e non versate sono a carico delle imprese associate morose.

In ogni caso, avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Generale, è data facoltà di ricorso ai Proviviri, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento applicato; il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9 - Risoluzione del rapporto associativo

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso volontario dell'impresa associata, comunicato secondo le modalità ed i termini temporali stabiliti dall'art. 4 del presente Statuto atto formale di dimissioni e dall'art. 47, comma 4 modificazioni statutarie;
- b) per cessazione dell'attività d'impresa esercitata nell'ambito territoriale su cui ha competenza l'Unione, con decorrenza dalla data di notifica alla medesima;
- c) cessazione del rapporto associativo per morosità nel pagamento dei contributi associativi accertati dagli uffici dell'Unione;
- d) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- e) per il venir meno dei requisiti di idoneità richiesti per l'ammissione;
- f) per espulsione, in conseguenza dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 8, lett. f), del presente Statuto.

Nel caso di dimissioni, come indicato al punto a), l'impresa è tenuta al pagamento dei contributi associativi per il restante periodo di durata del rapporto associativo; in tale periodo, nessuno dei suoi rappresentanti può esercitare il diritto all'elettorato passivo.

Nei casi indicati ai punti b), d) ed e) la cessazione del rapporto associativo ha efficacia immediata.

La fattispecie di morosità di cui alla lettera c) si realizza allorché il pagamento dei contributi associativi, nonostante le comunicazioni scritte di sollecito, non si verifichi entro il termine finale dell'anno solare successivo a quello di competenza. Nel caso di cui alla lettera c), il Consiglio Generale nella prima seduta utile, acquisito il parere definitivo dell'articolazione territoriale competente, prende atto della cessazione per morosità, salva la possibilità di valutare le sole ipotesi di crisi aziendale di significativa gravità o quelle caratterizzate da eventi oggettivi indipendenti dalla volontà del socio.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 7.

Dell'avvenuta risoluzione del rapporto associativo è data notizia, per competenza, alle altre componenti del Sistema Confederale.

Con la cessazione del rapporto associativo, le persone fisiche che, in virtù del rapporto associativo dell'impresa, avevano assunto incarichi di rappresentanza esterna, ovvero cariche associative all'interno dell'Associazione e del Sistema Confederale, perdono automaticamente il titolo a ricoprirli.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 10 - Organi e Componenti Associative

Sono Organi di Unindustria Calabria:

- a) l'Assemblea Generale;
- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori contabili.

Sono Componenti Associative:

- a) il Comitato per Piccola Industria;
- b) il Gruppo Giovani Imprenditori;
- c) le Sezioni di Categoria.

Sono Organi dell'Articolazione Territoriale:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente.

Art. 11 - Disposizioni generali sulle cariche – votazioni – candidature

Tutte le cariche sociali sono riservate a esponenti che siano effettivamente rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Statuto e dai regolamenti confederali in materia, con le eccezioni previste dai successivi articoli 25 e 26.

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Unione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

In conformità agli indirizzi stabiliti in sede confederale, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza, di Presidenza delle Sezioni, di Consiglio di Presidenza e di Consiglio Generale dell'Unione è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa interessata ed al rispetto di quanto specificamente statuito dalle delibere confederali in tema di Codice Etico e di incompatibilità tra cariche politiche ed associative.

In particolare per i candidati alle cariche direttive di cui al precedente comma e per gli incarichi di rappresentanza esterna verrà richiesto ai Probiviri un parere obbligatorio ancorché non vincolante.

Coloro che sono chiamati a qualunque incarico in ambito associativo – sia nel caso vengano proposti, sia che intendano candidarsi – devono rappresentare imprese associate senza irregolarità contributive nell'anno precedente e con i contributi versati anche per l'anno in corso.

Durante lo svolgimento dell'intero periodo di mandato, coloro che rivestono cariche associative sono tenuti ad assicurare il regolare pagamento dei contributi associativi dell'anno in corso, secondo i termini indicati nella delibera contributiva di Unindustria Calabria, e ad uniformarsi ai comportamenti previsti dal Codice Etico Confederale.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Presidente di Unindustria Calabria coincide con uno dei Presidenti delle articolazioni territoriali.

Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono incompatibili con ogni altra carica dell'Associazione.

Per l'accesso alla carica di Presidente ed al Consiglio di Presidenza è necessario soddisfare il requisito del completo inquadramento.

Il Presidente dura in carica 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I componenti degli organi di controllo durano in carica 4 anni con possibilità di una sola rielezione.

I componenti degli organi direttivi durano in carica 2 anni con possibilità di tre ulteriori rielezioni.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

I soggetti, eletti in sostituzione di coloro che sono cessati dalla carica prima del termine durano in carica fino alla data di scadenza originariamente prevista.

Decadono o sono sospesi dalle cariche associative coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive.

I casi di cumulabilità e di compatibilità delle cariche seguono la disciplina stabilita dallo Statuto di Confindustria.

Allo scopo di consentire al maggior numero di Soci di partecipare attivamente alla vita associativa vanno incoraggiati la rotazione delle cariche e l'esercizio dell'opzione fra le cariche ricoperte, nel caso di cumulo su uno stesso rappresentante.

In ogni caso nessun Socio potrà essere presente in un medesimo Organo con più di un rappresentante allo stesso titolo.

Sono ammesse le votazioni elettroniche.

Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede mediante scrutinio segreto.

Nelle votazioni concernenti cariche plurime per le quali è prevista la candidatura, qualora i candidati siano in numero superiore ai seggi da ricoprire, ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi disponibili.

Qualora il numero dei candidati non raggiunga il numero dei seggi disponibili, le preferenze saranno rapportate nella proporzione dei due terzi dei candidati.

All'atto della elezione, i partecipanti alla votazione ricevono la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.

Sono annullate le schede di votazione recanti nominativi non compresi nella lista o che presentino un numero superiore di preferenze valide.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio diretto tra i candidati con votazione da parte dei soci presenti al momento in aula, fino ad un massimo di due volte.

CAPO A - ORGANI DELL'UNIONE

Art. 12 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita da tutte le imprese associate - Soci effettivi, ordinari di territorio ed aggregati - in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

In mancanza di tali requisiti e ove non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 8, la partecipazione all'Assemblea è comunque ammessa, con l'esclusione di esercizio di voto ed intervento.

All'Assemblea Generale partecipano di diritto i Probiviri ed i Revisori contabili.

Nell'Assemblea Generale ciascun Socio deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.

Ciascuna impresa associata ha facoltà di farsi rappresentare mediante apposita delega scritta da altra impresa regolarmente iscritta.

Ogni rappresentante di impresa può portare fino a una delega, oltre la propria, con l'eccezione della possibilità di più deleghe qualora siano espresse da imprese associate facenti capo ad un medesimo gruppo, holding o proprietà.

Tutti i voti spettanti ad un Socio sono espressi in Assemblea Generale da un solo rappresentante, ivi compreso il caso di imprese con inquadramento in più di una Sezione di categoria.

Essi sono computati a ciascun Socio sulla base del contributo associativo relativo all'anno solare precedente, interamente versato, che sia stato corrisposto entro il termine indicato nell'avviso di convocazione della riunione.

Ogni socio o gruppo industriale dispone di un numero di voti in ragione delle quote associative dovute e versate nell'ultimo anno solare precedente la data dell'Assemblea.

Ai soci iscritti in corso d'anno ed ai Soci aggregati è attribuito un voto.

I voti spettanti, con un massimo di 15, sono calcolati in progressione aritmetica, secondo una specifica tabella predisposta dal Consiglio di Presidenza, prendendo a base di riferimento per il conteggio una quota associativa minima stabilita dallo stesso.

Art. 13 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, di norma entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta il Consiglio Generale, ovvero il Consiglio di Presidenza, o un numero di Soci che dispongano di almeno un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi; o, ancora, il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad essi affidate.

Nel caso b) la richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dell'Assemblea dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con comunicazione scritta ed inviata per posta elettronica o fax agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea Generale può riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle articolazioni territoriali.

Nel caso di elezione del Presidente dell'Unione, l'avviso di convocazione deve contenere l'elencazione delle sedi territoriali che saranno collegate in videoconferenza e dove avranno luogo simultaneamente le votazioni; la sede legale presso cui svolgere congiuntamente le operazioni di scrutinio e proclamare l'esito delle votazioni; il riferimento alla nomina degli scrutatori che assicureranno il corretto svolgersi delle operazioni di voto sui territori e di scrutinio centrale.

In caso di urgenza, l'Assemblea Generale, purché non indetta per l'elezione del Presidente o per modificazioni allo Statuto o per lo scioglimento dell'Unione, può essere convocata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti all'intera compagine dei Soci; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti. Nelle riunioni in cui si deliberano modificazioni statutarie, l'Assemblea Generale è validamente costituita con la presenza di almeno due quinti dei voti spettanti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta.

I sistemi di votazione e l'eventuale adozione della modalità di voto elettronico sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea Generale. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente dell'Assemblea tra i convocati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso entro trenta giorni dall'assunzione della deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

L'Assemblea designa un segretario scelto tra i Direttori delle articolazioni territoriali.

Art. 14 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale:

- a) approva gli indirizzi generali ed il programma di attività per il quadriennio proposti dal Presidente designato e, contestualmente, elegge il Presidente;
- b) elegge i Proviviri;
- c) elegge i Revisori contabili;
- d) approva il Bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- e) approva la Delibera contributiva;

- f) modifica il presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento dell'Associazione nominando uno o più liquidatori;
- h) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza, dal Presidente, o anche dai Soci, questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'Art. 13, comma 1, lettera b) del presente Statuto.

Art. 15 - Consiglio Generale

Fanno parte del Consiglio generale:

- in qualità di componenti di diritto:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Presidente di Ance Calabria, ove non sia presente ad altro titolo;
 - d) i Presidenti delle articolazioni territoriali;
 - e) i Presidenti delle Sezioni di categoria;
 - f) il Presidente del Comitato Piccola Industria;
 - g) il Presidente dei Giovani Imprenditori;
 - h) i Presidenti di Ance delle articolazioni territoriali;
 - i) i Past President di Unindustria;
- in qualità di componenti aggiuntivi:
 - j) cinque componenti, ognuno dei quali nominato su designazione di ogni singola articolazione territoriale, più ulteriori quattro componenti indicati dalle stesse in proporzione ai contributi associativi rispettivamente versati a Confindustria nell'anno precedente alla nomina, in maniera tale da garantire la pluralità dei settori in uno con la corretta ed adeguata rappresentatività delle sezioni che partecipano in misura maggiore a garantire il gettito contributivo dell'Unione.

Partecipano senza diritto di voto, i Proviviri, i Revisori contabili ed i Direttori delle articolazioni territoriali.

La partecipazione al Consiglio Generale non è delegabile.

Possono far parte del Consiglio Generale, in qualità di invitati, senza diritto di voto, i componenti nominati dal Consiglio Generale stesso, su proposta del Presidente, tra persone che siano espressione di realtà particolarmente significative nell'ambito associativo.

Per i membri di diritto del Consiglio Generale, ad eccezione del Presidente, l'eventuale sostituzione, durata e scadenza del mandato sono determinate dalla istanza competente alla nomina. Essi sono sospesi dalla carica se, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive. La sospensione dalla carica del Consiglio Generale viene comunicata alla istanza competente alla nomina che deve provvedere alla eventuale sostituzione.

Art. 16 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata ogni volta lo ritenga necessario il Presidente, o il Consiglio di Presidenza o almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio Generale, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con comunicazione per posta elettronica o fax agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a quattro giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Generale potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle articolazioni territoriali.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Per qualsiasi deliberazione è prescritta la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni membro votante dispone di un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede il Consiglio Generale. Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione va ripetuta.

Le riunioni del Consiglio Generale vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario del Consiglio Generale un componente del *board dei direttori* designato dal Consiglio Generale.

Art. 17 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) designa il Presidente;
- b) adotta le sanzioni di cui all'art. 8 del presente Statuto;
- c) riesamina le domande di ammissione, in caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza;
- d) delibera le operazioni di carattere straordinario o che determinino variazioni alla consistenza patrimoniale dell'Unione sottoposte dal Consiglio di Presidenza di cui all'art. 20, lettera n);
- e) approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Presidenza;
- f) delibera in ordine alla Delibera contributiva per la successiva approvazione dell'Assemblea Generale;
- g) formula le direttive generali per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi;
- h) valuta le modifiche del presente Statuto formulate dal Consiglio di Presidenza e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- k) ratifica i regolamenti delle Componenti associative Comitato per la Piccola Industria e Gruppo Giovani Imprenditori;
- l) delibera o modifica i regolamenti dell'Unione e di esecuzione del presente Statuto;
- m) approva il regolamento delle Sezioni di categoria, determina i criteri per la loro composizione merceologica e decide su istituzione, modifica o scioglimento delle stesse;
- n) delibera l'istituzione di Comitati tecnici e la costituzione di particolari Raggruppamenti di imprese associate, su proposta del Consiglio di Presidenza;
- o) ratifica eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico deliberati dal Consiglio di Presidenza;

- p) esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto anche promuovendo e attuando quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Unione.

Art. 18 - Consiglio di Presidenza

Fanno parte del Consiglio di Presidenza:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) i Presidenti delle articolazioni territoriali;
- d) il Presidente di Ance Calabria, ove non sia presente ad altro titolo;
- e) il Presidente del Comitato Piccola Industria;
- f) il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;
- g) l'ultimo Past President.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Direttori delle articolazioni territoriali.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza non è delegabile.

Il Presidente può invitare alle riunioni, all'occorrenza, ospiti che non siano componenti di Consiglio di Presidenza, in relazione al loro contributo per l'approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza viene constatata nel primo Consiglio Generale utile successivo rispetto al periodo in esame.

Art. 19 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, in via ordinaria, almeno sei volte l'anno.

In via straordinaria, il Consiglio di Presidenza può essere convocato e riunito su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con comunicazione via fax o email spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio di Presidenza potrà riunirsi anche mediante collegamento in videoconferenza tra più sedi opportunamente specificate nell'avviso di convocazione e in ognuna delle articolazioni territoriali.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei componenti il Consiglio di Presidenza e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

Ogni membro avente diritto di voto dispone di un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente.

Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.

Le riunioni di Consiglio di Presidenza vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario. Funge da Segretario del Consiglio di Presidenza una persona designata dal Consiglio di Presidenza e scelta tra i Direttori delle territoriali presenti.

Art. 20 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale stabilisce l'azione a breve termine dell'Associazione e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) sempre in tale ambito indirizza e dirige l'attività dell'Unione e ne controlla i risultati;
- c) per assicurare tempestività d'intervento, può esercitare i poteri del Consiglio Generale, che dovrà ratificarne l'operato nella prima riunione successiva;
- d) al verificarsi dell'ipotesi prevista dal comma 3 del successivo art. 22, su proposta del Presidente, elegge il vice Presidente;
- e) istituisce e scioglie Commissioni e Tavoli per determinati scopi e lavori;
- f) propone al Consiglio Generale l'istituzione di Comitati Tecnici e di raggruppamenti di imprese;
- g) delibera sulle domande d'ammissione;
- h) propone la Delibera contributiva, per la successiva valutazione del Consiglio Generale ed approvazione dell'Assemblea Generale;
- i) delibera lo schema della struttura organizzativa dell'Associazione proposto dal Board dei Direttori;
- j) su proposta del Presidente nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno della medesima;
- k) delibera sulla stipula di eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Generale;
- l) delibera in merito alla costituzione o alla estinzione di società controllate dall'Unione o la partecipazione della stessa a società e consorzi terzi;
- m) delibera l'adesione ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali;
- n) delibera sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria amministrazione e sottopone al Consiglio generale, con l'esclusione di quanto previsto alla precedente lettera k), le operazioni di carattere straordinario o che determinano variazioni alla consistenza patrimoniale dell'Unione;
- o) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuali e la relativa informativa da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea Generale;
- p) formula le modifiche dello Statuto, da sottoporre al Consiglio Generale ed all'Assemblea Generale;
- q) predispone la tabella per il calcolo dei voti.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Generale.

Su proposta della Commissione di designazione di cui al successivo art. 24, il Consiglio Generale designa a scrutinio segreto il Presidente.

Il Presidente dura in carica quattro anni.

Per l'elezione del Presidente, la Commissione di designazione sottopone al Consiglio generale una o più indicazioni tra le quali il Consiglio Generale designa a scrutinio segreto il Presidente.

Al Consiglio Generale devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da almeno il 15% dei voti esercitabili in Assemblea Generale.

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea Generale chiamata alla elezione, il Presidente designato presenta e sottopone al voto del Consiglio Generale le linee di indirizzo per il proprio mandato ed il programma di attività per il quadriennio.

L'Assemblea Generale approva gli indirizzi ed il programma di attività per il quadriennio e contestualmente elegge il Presidente.

Qualora l'intera proposta del Presidente designato venga respinta, la procedura di designazione deve essere ripetuta.

Il Presidente è legale rappresentante di fronte a terzi.

Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Presiede l'Assemblea Generale, il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza e provvede a convocarne le riunioni ed a fissare gli argomenti di discussione. Egli dispone inoltre quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni dei suddetti Organi.

Il Presidente propone al Consiglio di Presidenza i rappresentanti dell'Unione presso Confindustria e le organizzazioni federate, enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, valorizzando le concrete condizioni di rappresentatività esistenti all'interno della medesima.

In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, che ne ratifica l'operato nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Venendo a mancare il Presidente dell'Associazione, l'Assemblea generale per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino alla naturale scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 22 - Vice Presidente

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione il Presidente è affiancato dal Vice Presidente.

Il Presidente di Ance Calabria è di diritto il Vice Presidente dell'Unione.

Qualora il Presidente di Unindustria Calabria sia espressione del settore edile, il Vice Presidente sarà eletto dal Consiglio di Presidenza tra i suoi componenti in rappresentanza del settore manifatturiero.

Al Vice Presidente sono affidate deleghe di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione esposti dal Presidente e approvati dal Consiglio Generale

Art. 23 - Comitati tecnici

Per garantire la più ampia partecipazione del sistema associativo alla determinazione degli indirizzi generali di attività, il Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza e di quelli territoriali, istituisce ogni quadriennio dei Comitati tecnici in funzione del programma approvato.

Spetta ai Comitati tecnici la definizione di proposte e/o di indirizzi di attività da sottoporre agli Organi centrali e territoriali che, a loro volta, possono delegare ai Comitati l'approfondimento e la definizione di temi specifici di azione.

Ogni Comitato tecnico è presieduto da uno dei Presidenti delle articolazioni territoriali che verrà supportato dal *Board dei Direttori*.

I componenti dei Comitati, fino ad un massimo di due per territorio, sono nominati dalle articolazioni territoriali.

Art. 24 - Commissione di designazione

Spetta alla Commissione di designazione assicurare la più ampia consultazione dei Soci per l'elezione del Presidente dell'Associazione.

A tal fine, entro due mesi dalla sua scadenza, il Consiglio Generale insedia la Commissione di designazione, composta da un componente per ciascuna articolazione territoriale.

Possono essere nominati componenti della Commissione di designazione i rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa avendo ricoperto cariche di vertice nel Sistema Confederale e che si siano particolarmente distinti per capacità professionali e/o imprenditoriali, ma che non siano Presidenti in carica di una delle articolazioni territoriali oppure Presidenti di una organizzazione confederata.

Al fine di sottoporre al Consiglio Generale uno o più candidati per la scelta del Presidente dell'Unione, una volta insediata, la Commissione di designazione è chiamata a consultare almeno i membri del Consiglio Generale ed i Soci più impegnati nell'attività associativa. Le consultazioni devono tenersi nei due mesi che precedono il Consiglio generale che procede alla elezione.

La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica garantita dal Board dei Direttori.

Art. 25 - Probiviri

L'Assemblea Generale elegge i cinque componenti del Collegio dei Probiviri su proposta delle articolazioni territoriali. Durano in carica un quadriennio con possibilità di una sola rielezione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Unione.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola della parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Presiede il collegio il terzo Proboviro con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Catanzaro che provvederà alla scelta, sempre tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, del Codice Etico e dalla Carta dei Valori Associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data di cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Unione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni norma regolativa dell'Unione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 8 sulle disposizioni disciplinari, la decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, a causa di motivi gravi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall'Assemblea assolvono funzioni interpretative e/o disciplinari.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale sul riesame della domanda di adesione rigettata dal Consiglio di Presidenza, è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno in modo definitivo entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

I Probiviri partecipano alle riunioni del Consiglio Generale.

Art. 26 - Collegio dei Revisori contabili

Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre Revisori contabili effettivi, dei quali almeno uno deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali, e due supplenti, i quali durano in carica un quadriennio. I Revisori contabili sono eletti dall'Assemblea generale, su proposta delle articolazioni territoriali.

Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

I Revisori sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati.

Risultano eletti Revisori effettivi i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I Revisori scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea generale con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili partecipano alle riunioni dell'Assemblea generale e del Consiglio generale.

Qualora, per qualsiasi motivo venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età; ove occorra, i Revisori supplenti vengono integrati, a scalare, tra i primi dei non eletti.

L'incarico di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Unione.

Art. 27 - Board dei Direttori

I Direttori delle Articolazioni territoriali si riuniscono in un *Board*.

Il *Board dei Direttori* svolge le seguenti funzioni:

- attua le disposizioni impartite dai Presidenti competenti e le delibere degli organi Direttivi;
- coadiuva gli organi direttivi ed i Comitati tecnici;
- sovrintende alla organizzazione ed amministrazione degli uffici dell'Unione.

Su indicazione del Presidente, il *Board dei Direttori* collabora alla predisposizione del conto economico preventivo e del bilancio consuntivo e propone lo schema della struttura organizzativa dell'Associazione.

I Direttori delle Articolazioni territoriali partecipano di diritto, senza esercizio di voto, alle riunioni di tutti gli Organi associativi.

CAPO B - COMPONENTI ASSOCIATIVE

Art. 28 - Comitato per la Piccola Industria

Nell'ambito dell'Unione è costituito il Comitato per la Piccola Industria.

Le modalità di composizione e il funzionamento di tale Comitato sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal Comitato stesso, è ratificato dal Consiglio Generale dell'Unione.

Il Comitato per la Piccola Industria promuove in modo unitario, anche attraverso l'attività svolta presso le articolazioni territoriali, l'esame dei problemi specificamente interessanti la piccola industria; esprime il proprio punto di vista sulle questioni generali che riguardano l'industria; delibera sulle proposte da sottoporre agli Organi direttivi dell'Unione.

Il Presidente del Comitato per la Piccola Industria di Unindustria Calabria svolge, almeno una volta all'anno, al Consiglio Generale una relazione sull'attività e i programmi della componente associativa.

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nei comportamenti personali ed aziendali dei rappresentanti delle imprese associate rientranti nella definizione di Piccola Industria dell'Unione, il Comitato - quale componente organizzativa dell'Associazione - ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

Art. 29 - Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori.

Le modalità di adesione e il funzionamento di tale Gruppo sono disciplinati da apposito regolamento che, deliberato dal Gruppo stesso, è ratificato dal Consiglio Generale dell'Unione.

Il Gruppo Giovani Imprenditori ha un profilo organizzativo intercategoriale e si caratterizza come movimento di persone appartenenti ad imprese aderenti all'Unione.

Il Gruppo Giovani Imprenditori persegue i seguenti scopi:

- sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
- accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Unione e dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori.

In tale ambito, il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Associazione promuove in modo unitario, anche attraverso l'attività svolta presso le articolazioni territoriali:

- l'organizzazione di convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale del socio GI;
- l'istituzione, ove necessari, di gruppi di lavoro a livello dei territori provinciali per l'approfondimento di singole tematiche;
- i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della Scuola e dell'Università;
- la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Unione e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
- la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento fra i Giovani Imprenditori dei diversi territori, nonché fra gli altri organismi a livello nazionale ed internazionale.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria svolge, almeno una volta all'anno, al Consiglio Generale una relazione sull'attività e i programmi della componente associativa.

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività, nei comportamenti personali ed aziendali dei suoi Soci, il Gruppo Giovani Imprenditori – quale componente organizzativa dell’Unione – ispira il proprio regolamento ai principi del presente Statuto e a quelli etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori Associativi di Confindustria.

Art. 30 - Sezioni di categoria

Sulla base delle attività prevalenti da esse esercitate, le imprese associate sono inquadrare in Sezioni di categoria, disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Le Sezioni per le quali siano previste specifiche intese a livello nazionale con Confindustria possono dotarsi di un proprio regolamento, rispondente alle stesse intese, ratificato dal Consiglio Generale.

Per la più efficace tutela degli interessi delle imprese associate, le Sezioni di categoria sono istituite, modificate e sciolte con delibera del Consiglio Generale.

Nelle Sezioni di categoria possono essere costituiti gruppi di imprese, aggregati in funzione di specifiche attività.

Le imprese associate che svolgono più attività produttive e presentano modalità complesse di organizzazione aziendale possono richiedere l’inquadramento plurimo in diverse Sezioni. Il diritto di elettorato attivo e passivo è limitato alla Sezione nella quale il Socio è inquadrato in base alla attività prevalente.

Le Sezioni di categoria hanno obiettivi di collegamento, collaborazione reciproca e coordinamento con le organizzazioni nazionali di categoria aderenti al Sistema Confederale, al fine di realizzare l’integrazione nella rappresentanza di interessi tra territorio e categorie.

Le Sezioni di categoria hanno il compito di:

- assicurare il tramite necessario per la partecipazione delle imprese alla vita dell’Unione, fungendo così da snodo organizzativo e di relazione con la base associativa;
- curare la trattazione dei problemi di interesse specifico delle aziende partecipanti;
- rappresentare le istanze delle imprese presso gli altri organi dell’Unione;
- rappresentare gli interessi della Sezione di categoria, in armonia con le linee di indirizzo dell’Unione.

Sono organi della Sezione di categoria:

- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea della categoria ed è composto, in rappresentanza delle articolazioni territoriali, da un numero di membri indicato dall’Assemblea, per un massimo di nove.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno Presidente e Vice Presidente.

Le Sezioni di categoria sono rappresentate in Consiglio Generale, di diritto, dai rispettivi Presidenti.

Alle riunioni degli Organi collegiali delle Sezioni di categoria funge da Segretario una persona scelta dal Board dei Direttori.

Art. 31 - Raggruppamenti di imprese

Il Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, può costituire Raggruppamenti di imprese associate, in funzione di particolari progettualità, attività o necessità; di dimensione; di filiera produttiva; di reti d'impresa; di mercato di sbocco; di distretti e sistemi produttivi locali; di contrattazione collettiva e aziendale, nonché di problematiche emergenti.

CAPO C - ORGANI TERRITORIALI

Art. 32 - Articolazioni territoriali

Le articolazioni territoriali hanno competenza esclusiva per la rappresentanza degli interessi delle imprese nei rispettivi territori.

A tale scopo, i Presidenti delle articolazioni territoriali possono svolgere conseguentemente ogni atto comportante la rappresentanza medesima presso:

1. tutte le articolazioni territoriali della Pubblica Amministrazione centrale;
2. la Provincia, gli enti e società dipendenti, partecipate o collegate alla Provincia;
3. la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura;
4. tutti gli enti ad articolazione subprovinciale del territorio della Provincia;
5. tutte le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali, Datoriali e dei Lavoratori.

Art. 33 - Assemblee territoriali

Ciascuna Assemblea territoriale è costituita da tutte le imprese associate nello specifico territorio cui si riferisce l'Articolazione territoriale – Soci effettivi, Soci ordinari di Territorio e Soci aggregati – in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi.

In mancanza di tali requisiti e ove non ricorrano eventuali provvedimenti sanzionatori di cui all'art.8, la partecipazione all'Assemblea territoriale è comunque ammessa, con l'esclusione di esercizio di voto ed intervento.

Nell'Assemblea territoriale ciascun Socio deve essere rappresentato dal suo legale rappresentante o da persona appositamente delegata.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea territoriale, è consentito all'impresa di farsi rappresentare da altra impresa associata in regola con gli obblighi statutari e contributivi, mediante conferimento di delega per iscritto; ciascuna impresa non può ricevere più di una delega oltre alla propria con l'eccezione della possibilità di più deleghe, qualora siano espresse da imprese associate facenti capo ad una medesima holding operativa o gruppo.

Tutti i voti spettanti ad un Socio sono espressi in Assemblea territoriale da un unico rappresentante o delegato di impresa associata.

Essi sono computati a ciascun Socio sulla base del contributo associativo relativo all'anno solare precedente, interamente versato, che sia stato corrisposto entro il termine indicato nell'avviso di convocazione della riunione.

Alle imprese iscritte in corso d'anno è attribuito un numero di voti corrispondente al contributo versato nell'anno corrente entro il suddetto termine.

Per le modalità di calcolo dei voti si applica il criterio disciplinato dall'articolo 12 del presente Statuto.

Art. 34 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni delle Assemblee delle articolazioni territoriali

L'Assemblea della articolazione territoriale si riunisce:

- a) in via ordinaria una volta all'anno;
- b) in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della stessa o ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo o un numero di Soci che dispongano di almeno un quarto dei voti spettanti al totale delle imprese associate in regola con il versamento dei contributi associativi.

La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al Presidente della articolazione territoriale e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dell'Assemblea dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea dell'articolazione territoriale, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente della medesima, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con comunicazione per posta elettronica o a mezzo fax agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, purché non indetta per l'elezione del Presidente, l'Assemblea può essere convocata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti all'intera compagine dei Soci; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente Statuto richieda una maggioranza diversa.

In caso di parità, la votazione dovrà essere ripetuta.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si adotta lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti dal Presidente dell'Assemblea tra i convocati.

Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso entro trenta giorni dall'assunzione della deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore dell'articolazione territoriale; in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea designa un Segretario.

Art. 35 - Attribuzioni delle Assemblee territoriali

L'Assemblea territoriale di ciascuna articolazione territoriale:

- a) elegge il proprio Presidente entro i due mesi antecedenti l'elezione del Presidente di Unindustria;
- b) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal proprio Consiglio Direttivo, dal Presidente dell'Unione o dal Presidente dell'articolazione territoriale medesima, o anche dai Soci; questi ultimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera b) del presente Statuto.

Art. 36 - Consigli Direttivi territoriali

Fanno parte di ciascun Consiglio Direttivo territoriale:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) i referenti territoriali per Piccola Industria, Giovani Imprenditori e Sezioni di categoria;
- d) l'ultimo Past President.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo non è delegabile.

Il Presidente territoriale dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato solo se trascorso un intervallo di tempo pari a quello del mandato ricoperto.

Il Presidente può invitare alle riunioni, all'occorrenza, ospiti che non siano componenti di Consiglio Direttivo, in relazione al loro contributo per l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno.

Egli ha altresì facoltà di disporre la nomina di invitati permanenti.

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive e, comunque, ad almeno la metà delle riunioni indette nell'anno solare. La decadenza viene constatata nella prima Assemblea utile successiva rispetto al periodo in esame.

Art. 37 - Riunioni e deliberazioni dei Consigli Direttivi territoriali

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno quattro volte l'anno.

In via straordinaria, il Consiglio Direttivo può essere riunito su richiesta motivata del Presidente o di almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo, sia ordinario che straordinario, è convocato dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con comunicazione inviata per posta elettronica o per fax almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e l'avviso dovrà riportare espressamente i motivi dell'urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, e la puntuale elencazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

Ogni membro votante dispone di un voto.

I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente.

Per le deliberazioni relative alla elezione di persone si procede mediante scrutinio segreto, previa nomina di scrutatori. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta.

Le riunioni di Consiglio Direttivo vengono constatate mediante verbale di riunione sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

Funge da Segretario del Consiglio il Direttore dell'articolazione territoriale medesima.

Art. 38 - Attribuzioni dei Consigli Direttivi territoriali

Il Consiglio Direttivo delle articolazioni territoriali:

- a) propone all'Assemblea il candidato a Presidente secondo le indicazioni ricevute dalla Commissione di designazione;
- b) elegge il Vice Presidente nei casi in cui lo stesso non lo sia di diritto;
- c) nomina la propria Commissione di designazione;
- d) su proposta del Presidente, nomina gli eventuali componenti aggiuntivi nel Consiglio Generale dell'Unione;
- e) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea stabilisce l'azione a breve termine dell'articolazione territoriale e decide i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- f) sempre in tale ambito, indirizza e dirige l'attività dell'articolazione territoriale e ne controlla i risultati;
- g) si pronuncia ai fini di concorrere alla definizione delle posizioni dell'Unione in merito a problematiche inerenti il proprio territorio;
- h) si esprime in merito all'ammissione dei Soci;
- i) indica le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- j) su proposta del Direttore, delibera lo schema della struttura organizzativa relativa alla propria articolazione territoriale;
- k) propone al Consiglio Generale la costituzione di Comitati tecnici e raggruppamenti di imprese associate;
- l) propone all'Assemblea Generale di Unindustria Calabria la candidatura di un componente del Collegio dei Probiviri;
- m) propone all'Assemblea Generale di Unindustria Calabria la candidatura di un componente del Collegio dei Revisori.

Art. 39 - Presidenti territoriali

L'Assemblea territoriale ordinaria di ciascuna articolazione territoriale elegge, a scrutinio segreto il proprio Presidente per un quadriennio, entro i due mesi antecedenti l'elezione del Presidente di Unindustria Calabria.

Possono accedere alla carica di Presidente territoriale gli imprenditori che abbiano ricoperto, per un periodo di tempo significativo, cariche di vertice negli Organismi previsti dal Sistema Confederale.

Per l'elezione del Presidente, la Commissione di designazione sottopone al Consiglio Direttivo dell'articolazione territoriale una o più indicazioni tra le quali il Consiglio designa a scrutinio segreto il candidato da proporre all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo territoriale devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da almeno il 15% dei voti esercitabili in Assemblea.

Ciascuna Assemblea elegge il proprio Presidente designato e vota la sua proposta concernente eventuali deleghe da affidare.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo della propria articolazione territoriale, provvede a convocarne le riunioni ed a fissare gli argomenti di discussione, dispone quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni dei suddetti Organi.

In caso di motivata urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo che ne ratifica l'operato nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Venendo a mancare un Presidente di articolazione territoriale, la relativa Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro due mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 40 - Vice Presidenti territoriali

Nella conduzione di ciascuna Articolazione territoriale, il Presidente territoriale è affiancato dal Vice Presidente.

Il Presidente di Ance del territorio è di diritto il Vice Presidente dell'articolazione territoriale.

Nel caso di collegi autonomi e nel caso in cui il Presidente eletto sia espressione di Ance, viene eletto dal Consiglio Direttivo territoriale su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente non può durare in carica per più di due quadrienni consecutivi.

Art. 41 - Commissioni di designazione territoriali

Spetta a ciascuna Commissione di designazione territoriale assicurare la più ampia consultazione dei Soci per l'elezione dei Presidenti delle articolazioni territoriali.

La Commissione di designazione è eletta dal Consiglio Direttivo. E' composta da tre membri scelti tra gli ex Presidenti della stessa articolazione territoriale, tra rappresentanti di imprese associate che abbiano maturato una significativa esperienza associativa e che non siano Presidenti in carica di un'organizzazione confederata.

La Commissione di designazione territoriale opera con ampia discrezionalità di procedura e con possibilità di avvalersi di una segreteria tecnica.

Art. 42 - Direttori territoriali

Gli uffici delle articolazioni territoriali dell'Unione sono retti dai rispettivi Direttori che supportano il Presidente nell'attività di rappresentanza e di declinazione delle politiche associative a livello territoriale.

Sul piano operativo, sono responsabili del funzionamento e della gestione degli uffici di competenza oltre che del buon andamento dei servizi erogati.

La nomina e la revoca dei Direttori delle articolazioni territoriali compete al Consiglio Direttivo.

Partecipano di diritto, senza esercizio di voto, alle riunioni di tutti gli Organi associativi.

TITOLO IV - PATRIMONIO E STRUMENTI CONTABILI

Art. 43 - Fondo comune

Il fondo comune dell'Unione è costituito:

- a) dai contributi associativi;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Unione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Unione. Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Unione e, pertanto, i Soci che per qualsiasi titolo cessino di far parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

Durante la vita dell'Unione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'amministrazione del fondo comune spetta al Presidente dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto.

I singoli atti amministrativi concernenti comunque erogazione di fondi, saranno sottoscritti dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Presidenza.

Art. 44 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Conto economico preventivo ed il Bilancio consuntivo, sono predisposti ogni anno dal Consiglio di Presidenza su indicazione del Presidente e di concerto con il *Board dei Direttori*.

Il Conto economico preventivo è predisposto in modo da poter essere esaminato dal Consiglio di Presidenza e approvato dal Consiglio Generale dell'anno precedente all'esercizio per il quale decorre.

Il Bilancio dell'Unione è certificato da una società appositamente individuata dal Consiglio di Presidenza tra quelle ufficialmente riconosciute e abilitate allo scopo.

Il Bilancio consuntivo è sottoposto all'esame del Consiglio Generale per la deliberazione assembleare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'esercizio di riferimento.

Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale, al Bilancio consuntivo è allegata una relazione che dia conto dell'andamento complessivo dell'Unione e delle eventuali società controllate.

In ogni caso, il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

Il Bilancio consuntivo certificato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE

Art. 45 - Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale – che dovrà essere costituita con almeno la presenza dei due quinti dei voti spettanti all'intera compagine dei Soci – con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

In casi particolare, il Consiglio Generale può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.

Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A/R, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Ai fini del pagamento dei contributi associativi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 46 - Scioglimento di Unindustria Calabria

Lo scioglimento dell'Unione può essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

Successivamente, l'Assemblea Generale, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, nomina un Collegio di liquidatori composto da tre membri e ne determina i poteri.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORME GENERALI E REGIME TRANSITORIO

Art. 47 - Norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, delle leggi vigenti e della normativa confederale.

I regolamenti sono parte integrante del presente Statuto.

Art. 48 - Regime transitorio

Ai fini di favorire la più efficace integrazione fra le articolazioni territoriali che costituiscono Unindustria, è disposto un regime transitorio durante il quale verranno osservate, in parziale deroga alla disciplina dello Statuto, le "Disposizioni transitorie" contenute nel documento allegato che è parte integrante del presente Statuto.

Art. 49 - Attribuzione voti

Per la elezione degli Organi derivante dalla prima applicazione del presente Statuto, i voti spettanti a ciascuna impresa associata, con un tetto massimo di 15, per come previsto dall'art. 11, sono calcolati

in progressione aritmetica con termine iniziale 1.000 e ragione 1.500 per come risulta dalla tabella allegata.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in apposito registro vidimato dall'Associazione territoriale di riferimento.

Tabella per attribuzione dei voti:

1	=	1.000,00;
2	=	1.000,00 + 1.500,00 = 2.500,00;
3	=	1.000,00 + 3.000,00 = 4.000,00;
4	=	1.000,00 + 4.500,00 = 5.500,00;
5	=	1.000,00 + 6.000,00 = 7.000,00;
6	=	1.000,00 + 7.500,00 = 8.500,00;
7	=	1.000,00 + 9.000,00 = 10.000,00;
8	=	1.000,00 + 10.500,00 = 11.500,00;
9	=	1.000,00 + 12.000,00 = 13.000,00;
10	=	1.000,00 + 13.500,00 = 14.500,00;
11	=	1.000,00 + 15.000,00 = 16.000,00;
12	=	1.000,00 + 16.500,00 = 17.500,00;
13	=	1.000,00 + 18.000,00 = 19.000,00;
14	=	1.000,00 + 19.500,00 = 20.500,00;
15	=	1.000,00 + 21.000,00 = 22.000,00.